

COMUNE DI ROMALLO PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE**

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 031 del 28.12.2009

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	- 3 -
Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti	- 3 -
Art. 3 . Classificazione dei rifiuti	- 4 -
Art. 4 - Presupposto ed ambito di applicazione della tariffa	- 4 -
Art. 5 - Locali ed aree oggetto della tariffa	- 4 -
Art. 6 - Superficie utile	- 4 -
Art. 7 - Esclusione del presupposto per l'applicazione della tariffa	- 5 -
Art. 8 - Obbligazione tariffaria.....	- 7 -
Art. 9 - Soggetti obbligati al pagamento della tariffa.....	- 7 -
Art. 10 - Sostituzione del Comune all'Utenza	- 8 -
Art. 12 - Gettito della tariffa	- 9 -
Art. 13 - Commisurazione della tariffa	- 10 -
Art 14 - Categorie d'utenza	- 11 -
Art. 15 - Classificazione dei locale e delle aree	- 11 -
Art. 16 - Utenze domestiche: determinazione numero di persone occupanti i locali	- 12 -
Art. 17 - Determinazione della quota fissa della tariffa	- 13 -
Art. 18 – Determinazione della quota variabile della tariffa	- 13 -
Art. 19 - Tariffa giornaliera	- 15 -
Art. 20 – Manifestazioni ed eventi	- 16 -
Art. 21 - Comunicazione	- 16 -
Art. 22 - Controllo	- 18 -
Art. 23 - Violazioni e penalità	- 19 -
Art. 24 - Riscossione ordinaria e coattiva	- 21 -
Art. 25 – Rimborsi e conguagli	- 21 -
Art. 26 - Autotutela	- 22 -
Art. 27 Funzionamento difettoso e perdita dati delle pesature	- 22 -
Art. 28 - Entrata in vigore	- 23 -
Art. 29 – Norme transitorie e finali	- 23 -
ALLEGATI	- 24 -

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina la tariffa per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacente sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.

Tariffa istituita dall'art. 49 del D.Lgs. 5.02.1997 n. 22 e ss.mm. e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm., e delibera della Giunta Prov.le n. 2972 del 30 dicembre 2005 relativa al servizio pubblico di gestione dei rifiuti ed indirizzi per le politiche tariffarie, e successive modifiche, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche a sensi e per gli effetti delle norme civilistiche.

Determina altresì la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999. Per quanto riguarda le definizioni, si rimanda al Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale.

Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

Il servizio di gestione dei rifiuti di cui al precedente art. 1 è attivato con caratteristiche di universalità ed inderogabilità ed è affidato, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 0.01.1993 n. 1 e ss.mm., al Comprensorio della Valle di Non che provvede altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della convenzione relativa stipulata con il Comprensorio stesso nonché secondo il vigente regolamento comprensoriale che disciplina il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Il servizio, reso alle utenze domestiche (civili abitazioni) e non domestiche (attività economiche), viene svolto in via ordinaria attraverso tecniche che consentono di valutare l'apporto individuale del rifiuto umido e del rifiuto secco.

Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova applicazione la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.

Il costo della gestione dei rifiuti è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. In detto costo è incluso anche quello dello spazzamento stradale.

L'integrazione al costo dello spazzamento stradale che il Comune intende assumersi sarà riversato dal Comprensorio al Comune stesso in un'unica rata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Comprensorio è tenuto a trasmettere al Comune il piano finanziario, con relativa relazione di accompagnamento, degli interventi relativi al servizio previsto dall'art. 8 del D.P.R. 158/1999

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 22/1997, ai provvedimenti del Servizio Protezione Ambiente della Provincia Autonoma di Trento n. 8/c di data 10.03.1987 e n. 109 di data 12.11.1990 e successive modificazioni per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi e al vigente regolamento comprensoriale del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'assimilazione quantitativa degli stessi.

Art. 4 - Presupposto ed ambito di applicazione della tariffa

La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani o ad essi assimilati, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.

Ai fini di cui al comma 1 l'arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile.

Art. 5 - Locali ed aree oggetto della tariffa

Si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:

- a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;
- b) i locali che costituiscono pertinenza o dipendenza di altri, se da questi non separati;
- c) il vano scala interno all'abitazione;
- d) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
- e) le aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una attività quali, a titolo di elenco non esaustivo, i campeggi, i dancing, i cinema all'aperto, i depositi di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione e le aree occupate da attività di pubblici esercizi;
- f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area adibita al distributore ad esclusione se esistenti delle piste di accesso;
- g) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.

Art. 6 - Superficie utile

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali sul filo interno dei muri perimetrali e per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Concorrono a formare l'anzidetta superficie di riferimento anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti, limitatamente alla parte avente altezza maggiore di 1,50 metri.

La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

Art. 7 - Esclusione del presupposto per l'applicazione della tariffa

1. Sono esclusi dal calcolo della superficie i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile.

Per le utenze non domestiche non concorrono alla definizione della superficie di utenza:

- a) i locali inutilizzabili non allacciati ad alcuno dei servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, o inagibili ai fini ICI;
- b) i locali, o parti di essi, stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, celle frigorifere con temperatura al di sotto di – 20°C e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- c) i balconi, le terrazze, i posti macchina scoperti, la legnaia, i vani scale interni e le scale esterne, atri esterni all'appartamento, portici;
- d) i locali interrati o seminterrati ed i sottotetti adibiti a soffitta, inutilizzabili come deposito in quanto contenenti materiale in disuso ed alla rinfusa;
- e) i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico – sportiva;
- f) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- g) le parti comuni degli edifici, ad esclusione di quelle relative a centri commerciali o strutture analoghe in quanto produttive di rifiuti;
- h) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio occupazione;
- i) le aree impraticabili e/o intercluse da recinzione;
- j) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- k) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso, compresi i depositi di veicoli da demolire;
- l) le aree scoperte adibite a verde ed eventuali cortili esterni di abitazioni;
- m) le parti comuni esterne condominiali e dei centri commerciali integrati;
- n) aree adibite a centro di raccolta rifiuti;

Per le utenze domestiche non viene applicata la tariffa se l'abitazione è inutilizzabile, non allacciata ad alcuno dei servizi di erogazione idrica, elettrica, di gas, non arredata o inagibile ai fini ICI;

2. Le circostanze di cui ai precedenti punti a) e b) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito dell'autorizzazione commerciale, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

Non sono, pertanto, soggette a tariffa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 22/1997.

4. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie ove si formano di regola i rifiuti speciali, o comunque sussistano problemi per la sua determinazione, a causa dell'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie complessiva soggetta a tariffa sarà calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:

- a) Ambulatori medici70%
- b) Ambulatori dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi.....60%
- c) Lavanderie a secco e tintorie.....80%
- d) Officine per riparazioni, carrozzerie, gommisti ed elettrauto70%
- e) Caseifici acetifici magazzini frutta cantine vinicole50%
- f) Attività artigianali manifatturiere con presenza di superfici adibite a verniciatura (falegnamerie e verniciatorie in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie) – officine di carpenteria metallica, lattonerie.....60%
- g) Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie80%
- h) Laboratori fotografici ed eliografie.....80%

Le tipologie di utenza non espressamente sopraindicate vengono incluse nella classe di attività che presenta con esse maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della produzione di rifiuti

5. Gli Utenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa di cui ai commi precedenti, devono presentare al Comprensorio, una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. Il Comprensorio si riserva di verificare la documentazione presentata e qualora si riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione, provvederà al recupero di quanto indebitamente detratto nell'anno precedente, con la fatturazione successiva. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se permangono le condizioni.

6. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 8 - Obbligazione tariffaria

La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

L'obbligazione pecuniaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio dell'utenza o, se antecedente, dal giorno in cui viene predisposta la fornitura del servizio e termina con il primo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'utenza o, se successiva, con la cessazione della fornitura del servizio e dà diritto al rimborso dal primo giorno del mese successivo a quello della data in cui è cessata l'utenza purché debitamente dichiarata con comunicazione di cessazione.

La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dei contenitori, non comporta alcun esonero o riduzione della quota fissa della tariffa, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

In caso di ritardata comunicazione di cessazione, per il rimborso della tariffa si prende a riferimento la data della sua presentazione. L'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data indicata quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata. In carenza di tale dimostrazione, l'obbligazione pecuniaria si protrae sino alla data in cui sia sorta una nuova obbligazione per comunicazione dell'utente subentrato.

Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno relativamente alle superfici e/o destinazione d'uso dei locali ed aree scoperte decorrono, se la denuncia è tempestiva, secondo i termini di cui al comma 2 del presente articolo e potranno essere conteggiati nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo. Le variazioni in diminuzione, se comunicate in modo non tempestivo, comportano l'adeguamento della tariffa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono comunicate.

Art. 9 - Soggetti obbligati al pagamento della tariffa

La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, occupi o conduca, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.), locali e/o aree scoperte, costituenti presupposto ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio e, per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica ovvero il rappresentante di ogni altro ente senza personalità giuridica.

Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo non superiore all'anno la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.

Per i locali e le aree destinati ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence,

affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le associazioni) la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

Art. 10 - Sostituzione del Comune all'Utenza

Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti situazioni:

- a) i locali ed aree utilizzate dalle scuole elementari e medie pubbliche;
- b) i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali.

Il Comune si può sostituire all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:

- a) per le abitazioni, occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza e, più precisamente, quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quella minima erogata dall'I.N.P.S., ovvero quando il nucleo fruisce in modo permanente dell'assistenza economica di base;
- b) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, etc., purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro e che abbiano sede nel territorio comunale. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori comunali o parrocchiali e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.
- c) utenze domestiche composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni)

Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi. La misura dell'agevolazione viene stabilita annualmente con la deliberazione con la quale è approvata la tariffa.

L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dall'utenza interessata al Comune, ad esclusione dei casi previsti alle lett. a) e b) del primo comma ove si provvede d'ufficio. Le richieste devono essere presentate entro 30 giorni dall'avverarsi del presupposto legittimante la sostituzione, e avranno decorrenza dall'inizio del mese successivo all'accettazione della domanda.

La domanda ha effetto anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni.

Il Comune deve comunicare al Comprensorio i nominativi dei soggetti sostituiti nell'obbligazione pecuniaria di cui ai precedenti commi, entro trenta giorni dalla data della concessione di cui al precedente comma 4.

Art. 11 Agevolazioni e riduzioni

Ferma restando la copertura integrale dei costi, nella modulazione della tariffa sono assicurate le seguenti agevolazioni:

Per le utenze non domestiche ove il periodo di apertura risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia inferiore a mesi 6 nell'arco dell'anno solare, il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) da addebitare annualmente a ciascuna utenza è ridotto della metà (purché si dimostri l'impegno a diffondere buone pratiche per incentivare la raccolta differenziata).

Per le utenze domestiche di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, tenute a disposizione dai soggetti residenti in R.S.A. o in istituti sanitari di cui all'art. 16 comma 5., purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo, non viene applicato il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) da addebitare annualmente a ciascuna utenza.

Per le utenze che distino più di 600 metri di percorso pubblico dai percorsi di raccolta del rifiuto indifferenziato è fissata una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 20%.

Le riduzioni sono cumulabili. La domanda, da presentarsi obbligatoriamente dagli interessati per poter ottenere l'agevolazione, ha effetto anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni.

Le riduzioni della tariffa sono applicate su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con effetto dall' 01 gennaio dell'anno successivo.

I contribuenti sono tenuti a comunicare, entro 60 giorni, il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dalla data di concessione del beneficio, con applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'omessa comunicazione di variazione.

Le riduzioni sono cumulabili tra loro e con altre previste dal presente regolamento e non possono comunque superare il 100% della quota variabile presuntiva della tariffa. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 12 - Gettito della tariffa

La tariffa dovuta annualmente dagli utenti è determinata in modo da ottenere, a regime, un gettito globale con copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette all'uso pubblico.

Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti, come disposto dal D.P.R. 158/1999 e dalla Delibera della Giunta Provinciale n° 2972 del 30 dicembre 2005 relativa al servizio pubblico di gestione dei rifiuti ed indirizzi per le politiche tariffarie e successive modifiche, è

dato dalla somma dei due seguenti aggregati di costo:

- a) costi fissi: costi che non subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, riferiti in particolare ad attività amministrative, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ai costi di gestione dei rifiuti “a domanda collettiva” e ai costi di esercizio della quota di rifiuto da inviare a riciclaggio e recupero;
- b) costi variabili: costi che subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, rapportati alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito (percorso di raccolta...) e all'entità dei costi di gestione.

Il Comune, prima dei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione, determina annualmente, con apposita deliberazione, le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa che per quella variabile, sulla base del Piano Finanziario trasmesso dal Comprensorio C6.

I parametri di riferimento sono indicati nel metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 e dalla D.G.P. n°2972/05 e ss.mm.

Qualora tale deliberazione non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le tariffe già in vigore previste per le diverse tipologie di utenza.

Qualora il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente è accreditata sul successivo esercizio. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.

Art. 13 - Commisurazione della tariffa

La tariffa dovuta annualmente dalle singole utenze si compone di due quote: una fissa ed una variabile.

L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, attraverso la quantificazione della quota fissa e della quota variabile che la compongono, avvengono ogni anno sulla base della redazione, da parte del Comprensorio, del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato, dell'entità dei costi di gestione e del tasso di inflazione programmato in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La redazione del piano finanziario avviene secondo le forme e i contenuti indicati nel D.P.R. 158/1999 e dalla D.G.P. n°2972/05 e ss.mm.

Nella proposta di piano finanziario predisposta dal Comprensorio sarà determinata la suddivisione dei costi in fissi e variabili da coprirsi, rispettivamente, con la parte fissa e la parte variabile della tariffa.

Nella proposta di piano finanziario predisposta dal Comprensorio sarà determinata la:
Suddivisione delle entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche (UD) e quelle dovute dalle utenze di attività economiche ovvero utenze non domestiche (UnD);

- le quote di costi fissi della tariffa dovute dalle utenze domestiche (TFd) e non domestiche (TFnd) ;
- le quote di costi variabili dovute dalle utenze domestiche (TVd) e non domestiche (TVnd);

Art 14 - Categorie d'utenza

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza principale denominate utenza domestica (UD) e non domestica (UnD).

Le fasce di utenza non domestica sono determinate in relazione alla quantità effettiva di rifiuti indifferenziati e differenziati conferiti:

- le “utenze non domestiche ordinarie (U.ND.O)” conferiscono una quantità annua complessiva di rifiuti non superiore a quella massima conferibile con il servizio porta a porta e i contenitori stradali predisposti, le U.ND.O sono suddivise in categorie di cui all'allegato C e D secondo quanto previsto dal DPR 158/99;
- le “utenze non domestiche non ordinarie (U.ND.NO)” conferiscono una quantità di rifiuti superiore a quella tipica delle U.ND.O;

Le U.ND.NO debbono concordare annualmente il servizio dedicato mediante apposita convenzione con il Comprensorio C6

Le U.ND.NO sono caratterizzate dall'erogazione da parte del C6 di un servizio “dedicato” che dipende dalla quantità e qualità dei rifiuti conferiti. Il servizio “dedicato” è parametrizzato sulla base delle esigenze delle aziende (tipo di servizio, n° svuotamenti, tipo e volume dei contenitori forniti, quantità,....). I prezzi del servizio dedicato non rientrano nel campo di applicazione tariffaria..

La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione di rifiuti urbani, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto della realtà comunale.

Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 15 - Classificazione dei locale e delle aree

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi costituenti la singola utenza .

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati nelle tabelle in

allegato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.

La classificazione viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente, denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partiva I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicabile è unica, salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano.

Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

Per le attività precedentemente a ruolo si provvede alla riclassificazione d'ufficio in base alle informazioni in possesso del Comune.

Art. 16 - Utenze domestiche: determinazione numero di persone occupanti i locali

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in domestiche residenti (occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune) e domestiche non residenti (occupate da persone che hanno stabilito la loro residenza fuori dal territorio comunale). Alle seconde sono equiparate le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (seconda casa) e gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.).

. Per la tariffazione si tiene conto per il primo semestre della situazione desunta dall'anagrafe comunale al 1 gennaio dell'anno di competenza e per il secondo semestre della situazione al 1 luglio dell'anno di competenza salvo tenere in considerazione la formazione di nuovi nuclei o le emigrazioni nel corso dell'anno che danno luogo alla cessazione o alla variazione dell'intestatario dell'utenza. Pertanto le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno avranno efficacia per il calcolo della tariffa dal primo giorno del semestre successivo al loro verificarsi.

Per i non residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a 2 unità. Anche nel caso in cui l'utenza domestica sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene comunque fissato in 2 unità.

La previsione di cui al comma precedente si applica anche per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero A.I.R.E. e per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti.

Tale presunzione non verrà applicata per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto da soggetti ivi residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in R.S.A. o in istituti sanitari, purché le stesse non risultino locate o comunque

utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata. In tal caso il numero di componenti applicato sarà pari ad 1.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti solidalmente al pagamento.

Art. 17 - Determinazione della quota fissa della tariffa

Secondo quanto indicato dalle delibere G.P. n. 2972/2005 e ss.mm. la quota fissa da attribuire alla singola utenza, viene commisurata per le **utenze domestiche** al numero dei componenti del nucleo familiare opportunamente corretto mediante i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm. di cui alla tabella B) dell'ALLEGATO, senza tenere conto della superficie delle abitazioni e delle relative pertinenze

La quota fissa è determinata per le **utenze non domestiche** in relazione ai costi fissi ad esse addebitabili, con applicazione del coefficiente di attribuzione Kc di cui alla tabella C) dell'ALLEGATO.

Entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, il Comune determina, con apposita deliberazione, la quota fissa della tariffa in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. Salvo diversa disposizione di legge, qualora tale deliberazione non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le misure della quota fissa già in vigore previste per le diverse tipologie di utenze.

Art. 18 – Determinazione della quota variabile della tariffa

La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi variabili relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo (euro/litro) per la quantità di rifiuti (litri) indifferenziati (secco) e differenziati, solo per la frazione organica (umido), prodotti da ciascuna utenza.

Nello specifico sarà commisurata:

a. per le **UTENZE DOMESTICHE** (*con contenitori di raccolta personalizzati*):

la **parte variabile** della tariffa è calcolata utilizzando un meccanismo di misurazione puntuale del rifiuto secco e del rifiuto umido conferito da ciascuna utenza. Tale misurazione tiene conto:

- o per il rifiuto secco: del numero di svuotamenti effettuati dalla stessa parametrato al volume in litri del contenitore assegnato a ciascuna utenza ;
- o per il rifiuto umido : del numero di svuotamenti effettuati dalla stessa parametrato al volume in litri del contenitore assegnato a ciascuna utenza;

b.- per le **UTENZE DOMESTICHE** (*con chiave magnetica e contenitori di raccolta di prossimità*):

la **parte variabile** della tariffa è calcolata utilizzando un meccanismo di misurazione puntuale del rifiuto secco e del rifiuto umido conferito da ciascuna utenza. Tale misurazione tiene conto:

per il rifiuto secco : in base al numero di conferimenti effettuati attribuendo un volume di 25 litri per ogni svuotamento

per il rifiuto umido: in base al numero di conferimenti effettuati attribuendo un volume di 25 litri per ogni svuotamento;

c.- per le **UTENZE NON DOMESTICHE**:

la **parte variabile** della tariffa è calcolata utilizzando un meccanismo di misurazione puntuale del rifiuto secco e del rifiuto umido conferito da ciascuna utenza. Tale misurazione tiene conto:

- o per il rifiuto secco: del numero di svuotamenti effettuati dalla stessa parametrato al volume in litri del contenitore assegnato a ciascuna utenza;
- o per il rifiuto umido: del numero di svuotamenti effettuati dalla stessa parametrato al volume in litri del contenitore assegnato a ciascuna utenza;

Annualmente viene deliberato dal Gestore della Tariffa, al fine di evitare comportamenti elusivi, una quota variabile, puntuale minima, che l'utenza è comunque tenuta a corrispondere, in ragione di lt/anno per il servizio di raccolta del secco. Tale quota variabile minima di lt/anno verrà addebitata all'utenza anche in mancanza di ritiro o restituzione del contenitore del rifiuto secco.

Per le utenze non domestiche in possesso del contenitore personalizzato per la frazione umida, l'ente Gestore potrà stabilire anche una quota variabile, puntuale minima, che l'utenza è comunque tenuta a corrispondere, in ragione di lt/anno per il servizio di raccolta dell' umido.

Ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa si considerano validi tutti gli svuotamenti - effettuati in fase di raccolta - che si rendano necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore assegnato ad ogni singola utenza. Vengono quindi contabilizzati per l'utenza come svuotamenti aggiuntivi eventuali sacchetti posti sopra o in vicinanza ai contenitori esposti.

L'eventuale attivazione di servizi aggiuntivi in favore delle utenze non domestiche in tema di raccolte dedicate di frazioni riciclabili, al fine di perseguire l'obiettivo dell'incremento della raccolta differenziata, potrà comportare delle compensazioni in sede tariffaria nella misura e con le modalità stabilite annualmente con deliberazione dell'ente Gestore.

L'utenza domestica ha facoltà di ritirare presso la sede del Comprensorio sacchetti pre-pagati semi-trasparenti da 50 lt per il conferimento del rifiuto secco non-riciclabile al sistema di raccolta. Il costo al litro di tali sacchetti è pari a quello stabilito annualmente per il rifiuto indifferenziato (secco) (€/Litro). I sacchetti vengono distribuiti, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli stessi, in lotti minimi di n°5 sacchetti .

Qualora non fosse possibile applicare la Tariffa puntuale (per la frazione secca e umida) tali costi verranno ripartiti in maniera presuntiva tra le UD e UnD applicando i criteri analoghi a

quelli utilizzati per le voci di costo per le quali non è prevista la quantificazione puntuale per ciascun'utenza.

Se nel corso dello stesso anno vengono adottate le due diverse modalità di determinazione della quantità di rifiuti conferiti individualmente cioè quella presuntiva e quella puntuale, le bollettazioni corrispondenti terranno temporalmente conto delle due diverse modalità.

Entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, il Comune determina, con apposita deliberazione, la quota variabile della tariffa in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. Salvo diversa disposizione di legge, qualora tale deliberazione non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le misure della quota variabile già in vigore previste per le diverse tipologie di utenze.

Art. 19 - Tariffa giornaliera e mercati

1. Dall'entrata in vigore del Regolamento è istituita una Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente (meno di 104 giorni l'anno anche se non continuativi), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio ad esclusione delle occupazioni di cui al successivo art. 20.
2. La Tariffa giornaliera è determinata annualmente dal Comune per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione e con riferimento ai coefficienti individuati per la specifica attività svolta, divisi per 365 e applicando un coefficiente di maggiorazione.

$$T_{giorno}(ap, S) = \frac{cs(ap)}{365} \cdot Z$$

intendendo per : $cs(ap)$ la tariffa annuale secondo la categoria di appartenenza per la superficie occupata, diviso 365 giorni e moltiplicata per il coefficiente di maggiorazione.

3. Il coefficiente Z è posto inizialmente pari a 2 (maggiorazione del +100%) e viene stabilito annualmente in sede di determinazione della tariffe in relazione alla maggior incidenza dei costi del servizio giornaliero rispetto al servizio ordinario.
4. Se l'attività dà luogo ad una occupazione di suolo pubblico inferiore ai 60 giorni anche se non continuativi la tariffa dovuta sarà computata in Euro 3,30 al giorno senza applicazione di alcuna agevolazione e/o riduzione.
5. Qualora si tratti di occupazioni o conduzioni di locali o aree che danno luogo alla Tariffa giornaliera, l'obbligo della comunicazione può essere assolto con la richiesta dell'autorizzazione di occupazione temporanea di spazi o aree pubbliche ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto. Il pagamento della Tariffa va effettuato contestualmente al versamento dell'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione

Il Comune provvederà a riscuotere la tariffa e a riversarla al Soggetto Gestore a cui spettano tutte le incombenze contabili

Non si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore a € 5,00.

Il Comune trasmetterà al Soggetto Gestore (Comprensorio C6) l'elenco degli utenti, le superfici associate a ciascuno di essi e le frequenze di occupazione nel corso dell'anno al fine di contabilizzare la tariffa di cui al presente articolo.

Art. 20 – Manifestazioni ed eventi

Per il possesso o la detenzione di aree e locali per eventi sportivi, ricreativi, manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato, sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale. In questo caso il contratto con il soggetto gestore assorbe gli obblighi di pagamento della Tariffa.

La tariffa determinata sulla base dei costi complessivi del servizio specifico con deliberazione del Gestore del Servizio, è espressa in euro/litro e congloba sia la quota fissa che la quota variabile, tenendo conto della capacità espressa in litri dei contenitori forniti dal Gestore per la raccolta del rifiuto secco residuo e del rifiuto umido prodotto.

A titolo indicativo i centri di costo che devono essere considerati per il calcolo della Tariffa sono i seguenti:

- affitto contenitori;
- posizionamento e asporto contenitori (personale e mezzi);
- raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali/rifiuti;
- spazzamento, pulizia e ripristino dei luoghi adibiti allo stoccaggio.

Il Soggetto responsabile dell'evento dovrà richiedere i servizi al Soggetto Gestore (Comprensorio C6) almeno 5 giorni prima dalla data dell'evento.

Art. 21 - Comunicazione

I soggetti tenuti al pagamento della tariffa hanno l'obbligo di comunicare al Comprensorio l'inizio e la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal Comprensorio stesso.

Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della avvenuta presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o se inviata tramite fax nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che posseggono o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.

Le comunicazioni hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del

quale ha avuto inizio l'occupazione e fino al primo giorno del mese successivo alla data in cui è cessata l'utenza. Esse saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa rimangono invariate.

In caso contrario, l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti. In quest'ultima fattispecie sarà il Comune ad informare il Comprensorio della variazione avvenuta.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche i dati identificativi del soggetto che la presenta, quali domicilio, residenza, codice fiscale, numero effettivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti, ubicazione, identificativi catastali dell'immobile, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, data di inizio dell'occupazione o conduzione, data di presentazione della comunicazione.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche i dati identificativi di rappresentanti ed amministratori e del soggetto che la presenta, quali codice fiscale, dati anagrafici e residenza, nonché i dati identificativi dell'utenza non domestica, quali denominazione, scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita I.V.A., codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale o effettiva ed ogni unità locale a disposizione, ubicazione, identificativi catastali dell'immobile, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, data d'inizio dell'occupazione o conduzione, data di presentazione della comunicazione.

L'erede che continuasse ad occupare i locali già assoggettati a tariffa ha il solo obbligo di comunicare gli elementi di novità.

La comunicazione di cessazione deve contenere le generalità del contribuente, la data di cessazione, identificativi catastali dell'immobile, l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso, cognome e nome dell'eventuale subentrante, data di presentazione, sottoscrizione. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza in cui il Comprensorio sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (es. cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).

Al fine di scoraggiare l'evasione, è fatto obbligo ai competenti uffici del Comune, nei termini e modalità concordate con il Comprensorio e secondo le forme di legge, trasmettere i dati di propria competenza necessari all'applicazione della tariffa e segnatamente la seguente documentazione:

- aggiornare la banca dati e/o comunicare al Comprensorio ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, immigrazione e/o emigrazione, etc., al fine di garantire l'aggiornamento della banca dati utenti e la relativa gestione puntuale dei cassonetti personalizzati;
- comunicare al Comprensorio ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione;
- comunicare al Comprensorio ogni nuova abitabilità o agibilità, dichiarazione di inizio e fine lavori;

- comunicazioni di cessione fabbricato.

Art. 22 – Controllo e accertamento

Il Gestore esercita l'attività di controllo ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm. sulla veridicità di quanto dichiarato dagli utenti, attivando controlli sia puntuali che a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del medesimo D.P.R.) e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47 del medesimo D.P.R.) rilasciate, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.

2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:

- a. richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
- b. richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici;
- c. richiedendo notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
- d. invitando i soggetti, di cui alla precedente lettera c), a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- e. utilizzando le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura servizi;
- f. accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete con la stipulazione di apposite convenzioni.

3. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare elementi

rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale incaricato dal Gestore, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo assenso dell'interessato.

4. Nel caso in cui l'utente non consenta di effettuare il controllo è effettuata d'ufficio la decadenza dai benefici ed il recupero di quelli precedentemente concessi. Qualora venga riscontrata l'esistenza da parte del Gestore di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero (salvo il caso in cui trattasi di irregolarità sanabili non costituenti falsità, per le quali viene comunicato un termine entro il quale esiste la possibilità di regolarizzazione) è prevista l'attivazione d'ufficio del procedimento di decadenza dai benefici eventualmente concessi e conseguente istanza di denuncia penale ai sensi dell'art.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm..

5. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata desumendo i dati dall'anagrafe, dal catasto urbano e da altre banche dati disponibili, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dal giorno in cui, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione. Nell'ambito delle utenze non domestiche, in caso di superfici relative ad unità immobiliari a destinazione ordinaria desunte dal Catasto, la superficie da assoggettare a tariffa sarà quella catastale ridotta del 20 %. Il Gestore potrà effettuare la modifica d'ufficio dandone comunicazione agli interessati.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi al Gestore. Qualora l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni, che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare, nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le

precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa;

Art. 23 - Violazioni e penalità

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative stabilite dalla vigente normativa e, in particolare, dagli articoli dal 254 al 263 (capo II titolo VI) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) alle violazioni previste dal presente articolo si applicano le sanzioni amministrative determinate, ai sensi della legge 24.11.1981 n. 689, entro i limiti editali indicati per ciascuna fattispecie.

Alle seguenti fattispecie relative alle denunce ed alle dichiarazioni si applicano le sanzioni di seguito indicate:

Fattispecie	Minimo	Massimo
a) Tardiva presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza	€ 25,00	€ 150,00
b) Omessa presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza da parte delle utenze domestiche	€ 50,00	€ 450,00
c) Omessa presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza da parte delle utenze non domestiche	€ 80,00	€ 500,00
d) Infedele dichiarazione	€ 50,00	€ 300,00
e) Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa (agevolazioni, compostaggio, ecc)	€ 50,00	€ 300,00
f) Altre violazioni di carattere formale non rientranti nelle fattispecie di cui ai punti precedenti	€ 20,00	€ 120,00

Alle seguenti fattispecie relative alle modalità di conferimento e scarica dei rifiuti, si applicano le sanzioni di seguito indicate:

Fattispecie	Minimo	Massimo
a) Conferimento, nei bidoncini per la raccolta della frazione secca ovvero di quella umida, di materiali diversi da quelli consentiti per la rispettiva tipologia di rifiuto ed in particolare materiali riciclabili come a titolo esemplificativo carta, plastica, vetro, ferro ecc.	€ 25,00	€ 150,00
b) Conferimento, nei bidoni destinati al compostaggio, di materiali non idonei	€ 25,00	€ 150,00
c) Conferimento della frazione secca o umida senza l'utilizzo degli appositi contenitori ovvero in contenitori diversi da quelli forniti all'utente dal gestore e/o sprovvisti del microchip di identificazione; conferimento di tali frazioni in sacchetti o altre tipologie di contenitori non idonei	€ 25,00	€ 150,00

d) Conferimento nei contenitori o campane o bidoni predisposti, da parte del gestore del servizio RSU, per la raccolta differenziata, di tipologia di materiale non corrispondente alla categoria di rifiuto conferibile in tale tipologie di contenitori/campane/bidoni (esempio: conferimento di vetro nei contenitori per il materiale ferroso, conferimento di plastica nei contenitori per la carta ecc.) Conferimento in buste/borse di plastica o con l'utilizzo di altri involucri di materiali, ancorché della tipologia consentita, nelle campane per la raccolta di vetro, lattine, plastica e carta	€ 50,00	€ 300,00
e) Abbandono di rifiuti non pericolosi al di fuori delle fattispecie previste nelle precedenti lettere "a", "b", "c" e "d"	€ 75,00	€ 450,00
f) Abbandono di rifiuti pericolosi al di fuori delle fattispecie previste nelle precedenti lettere "a", "b", "c" e "d"	€ 100,00	€ 500,00
g) altri casi di conferimento di rifiuti in violazione di norme di legge o regolamento o in violazione di ordinanze comunali non rientranti nelle fattispecie previste dalle precedenti lettere "a", "b", "c", "d", "e" ed "f"	€ 20,00	€ 120,00

Gli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo saranno maggiorati del costo (che sarà determinato dal Responsabile del Servizio Tariffa del Comprensorio) per la ricerca del responsabile, per l'attività di raccolta, trasporto ed avviamento a discarica e per gli oneri amministrativi nonché delle spese di notificazione. La determinazione dei predetti costi costituisce titolo esecutivo per la riscossione anche a mezzo di ruolo.

In caso di mancata o infedele presentazione della comunicazione di occupazione il Comprensorio determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, il Comprensorio si avvale degli strumenti e delle forme indicati al precedente art. 22 ed in base a tali elementi emette atto di recupero dell'importo dovuto o della maggior somma dovuta, unitamente alle sanzioni ed agli interessi moratori nella misura legale.

A titolo di franchigia, nei confronti degli utenti che abbiano pagato regolarmente le bollette dello stesso servizio negli ultimi 24 mesi, in caso di ritardo nel pagamento fino a 10 giorni, non viene applicata l'indennità di mora.

Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

Il Comprensorio potrà procedere al recupero delle somme dovute a titolo di corrispettivo del

servizio erogato entro il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 2948 punto "4" del codice civile.

Il Comprensorio potrà procedere al recupero delle sanzioni amministrative entro il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 28 della L. 689/81.

Per i crediti diversi da quelli indicati nei precedenti due commi, si applica la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile.

Nel caso in cui sia accertato l'irregolare smaltimento dei rifiuti domestici, ai fini del calcolo della quantità di rifiuti conferibili si applicherà una tariffa pari a quella risultante dall'applicazione dei quantitativi rilevati nelle precedenti annualità e, in ogni caso, in misura non inferiore a 52 svuotamenti dei contenitori in dotazione per il rifiuto secco non riciclabile, rapportato al periodo di fatturazione e alla durata dell'obbligazione dell'utenza. Nel caso l'utente sia sprovvisto di contenitore per la raccolta del rifiuto secco, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza.

Nel caso di omesso pagamento della fattura oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza, il Comprensorio ha facoltà di sospendere o ridurre l'erogazione al minimo essenziale i servizi erogati nei confronti dell'utente moroso. La riattivazione del servizio è subordinata alla regolarizzazione della posizione debitoria. La definizione delle modalità di applicazione, nonché i termini e la decorrenza sono demandati alla Giunta Comprensoriale.

Art. 24 - Riscossione ordinaria e coattiva

La tariffa è applicata dal Comprensorio, ai sensi dell'art 49, comma 9, del D. Lgs. 22/1997 e delibera della Giunta Prov.le n. 2972 del 30 dicembre 2005 relativa al servizio pubblico di gestione dei rifiuti ed indirizzi per le politiche tariffarie, e successive modifiche,.

Il Comprensorio provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della tariffa secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

L'ammontare annuo della tariffa viene riscosso con emissione di bollette a cadenza semestrale o annuale.

In caso di ritardato, mancato o parziale pagamento dell'importo dovuto, il Comprensorio applica, trascorsi infruttuosamente 10 giorni dal termine indicato in fattura, una spesa di sollecito per un importo pari a € 10,00, aumentata degli interessi di mora nelle misure di legge con maturazione su base annuale, e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.

Art. 25 – Rimborsi e conguagli

Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali ed aree l'utente può

richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro 5 anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal giorno successivo alla data della cessazione, a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.

Sull'istanza di rimborso il Compensorio procede entro 180 giorni dalla data della richiesta.

Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi dalla data dell'istanza, nelle misure di legge.

Art. 26 - Autotutela

Il Compensorio può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza del Compensorio;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il Compensorio, dimostrata la sussistenza dell'interesse, può esercitare il potere di autotutela ai sensi del comma 1.

Non si procede all'esercizio del potere di autotutela in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Compensorio.

Art. 27 Funzionamento difettoso e perdita dati delle pesature

In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale magnetica o elettronica che comportino la perdita o il danno irreparabile del dato relativo agli svuotamenti e alla volumetria di rifiuti conferiti in uno o più giri di raccolta, si procederà alla commisurazione delle quantità dei rifiuti da fatturare applicando uno dei seguenti criteri:

- a) gli svuotamenti e la volumetria di rifiuti conferita sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel/nei giro/i del periodo precedente a quello della perdita del dato, salvo una maggiorazione del 30% quando risulti che il mancato funzionamento del misuratore (transponder) è dovuto a guasto imputabile all'utente;

- b) nel caso in cui manchi ogni elemento di riferimento ai conferimenti precedenti, la quantità di rifiuti conferita sarà determinata facendo riferimento alle modalità di calcolo della quota variabile applicando il sistema presuntivo previsto dal D.P.R. 158/1999.

Art. 28 - Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento, approvato secondo le procedure previste dallo statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi di legge, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2010.

Art. 29 – Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 22/1997 e nel D.P.R.158/1999 e loro successive modificazioni ed integrazioni e nella normativa vigente provinciale prevista dalle delibere della Giunta Prov.le n. 2972 del 30 dicembre 2005 relativa al servizio pubblico di gestione dei rifiuti ed indirizzi per le politiche tariffarie, come modificata dalle delibere della Giunta Prov.le n. 2267 del 19 ottobre 2007, n. 3302 del 19 dicembre 2008, n. 1708 del 10 luglio 2009 e n. 2540 del 26 ottobre 2009

ALLEGATI

UTENZE DOMESTICHE

A) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (Ka)

COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI	
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare
	NORD
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 e più	1,30

B) Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (Kb)

COMUNI

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare
1	1
2	1,8
3	2,30
4	2,80
5	3,10
6 o più	3,4

UTENZE NON DOMESTICHE
C) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc)

	Attività per comuni > 5000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale di produzione	
		Elenco Attività per categoria (elenco esemplificativo e non esaustivo)	NORD
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Uffici Pubblici - Scuole pubbliche e private - Asili nido - Associazioni Varie - Colonie Luoghi di Culto - Sale giochi e sale ricreative - Stazioni biglietterie e simili Archivi Mostre d'arte - Autoscuole - Attività Assistenziali diurna	0,40
2	Cinematografi e teatri	Teatri e cinema - Sale polifunzionali	0,30
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Autonomi depositi di stoccaggio - Magazzini vendita all'ingrosso - Negozi vendita all'ingrosso - Autorimesse - Depositi e magazzini di esercenti attività di commercio ambulante	0,51
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Distributori di carburante - Palestre e sale Sportive - Impianti sportivi - Seggiovie - Campeggi	0,76
5	Stabilimenti balneari		0,38
6	Esposizioni, autosaloni	Autosaloni e simili - Esposizioni di arredamenti - Esposizione di materiali edili per la casa -	0,34
7	Alberghi con ristorante	Alberghi con ristorante - Agritur con ristorazione	1,20
8	Alberghi senza ristorante	Garni - Bed and Breakfast - Agritur senza servizio ristorazione	0,95
9	Case di cura e riposo	Case di cura e di riposo - Istituti di assistenza e simili -	1,00
10	Ospedali		1,07
11	Uffici, agenzie, studi professionali	Uffici professionali e simili - Ambulatori medici e dentistici - Agenzie turistiche, immobiliari e Assicurazioni - Uffici accessori ad attività varie -	1,07
12	Banche ed istituti di credito		0,55
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	Negozi di abbigliamento e calzature librerie, cartolerie e foto - elettrodomestici e casalinghi - gioiellerie e profumerie - negozi colori hobby e simili - attrezzature d'ufficio, elettriche, elettroniche e simili - ferramenta - negozi di altri beni durevoli non alimentari	0,99
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Farmacie - Tabaccaio	1,11
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Tende tessuti e simili - Antiquariato e tappeti - cappelli e ombrelli - negozi per animali - negozi particolari	0,60
16	Banchi di mercato beni durevoli		1,09
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	parrucchieri, barbieri - centri di estetica	1,09
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Piccoli artigiani: falegname, fabbro, idraulico, elettricista, imbianchino, spazzacamino, restauratore Lavorazione: del ferro, del marmo vetro e simili Lavanderie - sartorie - tipografie- serigrafie- imprese di pulizie - Laboratori di riparazione e confezione	0,82
19	Carrozzeria, autofficina, e lettrauto	Carrozzerie - autofficina - elettrauto - autorecuperi	1,09
20	Attività industriali con capannoni di produzione	Attività industriali - Grandi aziende Artigianali - Segherie - Centrali produzione fonti energetiche - Capannoni imprese edili, scavi e di società di servizi	0,38
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	Studi odontotecnici - Produzione artigianale di alimenti (distillerie, az. Agricole e di allevamento, panifici loc. prod., caseifici loc. prod.) - Produzione artigianale di beni specifici - Az. Artigiani metalmeccaniche	0,55
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		5,57
23	Mense, birrerie, amburgherie		4,85
24	Bar, caffè, pasticceria		3,96
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	Supermercati - Alimentari in genere - Macellerie	2,02-
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	Negozi tipo botteghe di generi alimentari e/o miste - panifici loc. vendita - latterie loc. vendita -	1,54
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Fiorerie e negozi di ortofrutta - ingrosso frutta e verdura - esercizi vendita prodotti ittici - pizza al taglio - pompe funebri	7,17
28	Ipermercati di generi misti		1,56-
29	Banchi di mercato genere alimentari		3,50-
30	Discoteche, night-club		1,04

D) Coefficienti di produzione Kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche Kd)

	Attività per comuni > 5000 abitanti	Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno	
		Elenco Attività per categoria (elenco esemplificativo e non esaustivo)	NORD
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Uffici Pubblici - Scuole pubbliche e private Asili nido - Associazioni Varie - Colonie Luoghi di Culto- Sale giochi e sale ricreative - Stazioni biglietterie e simili Archivi Mostre d'arte - Autoscuole - Attività Assistenziali diurna	3,28
2	Cinematografi e teatri	Teatri e cinema - Sale polifunzionali	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Autonomi depositi di stoccaggio - Magazzini vendita all'ingrosso - Negozi vendita all'ingrosso - Autorimesse - Depositi e magazzini di esercenti attività di commercio ambulante	4,20
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Distributori di carburante - Palestre e sale Sportive - Impianti sportivi - Seggiovie - Campeggi	6,25
5	Stabilimenti balneari		3,10
6	Esposizioni, autosaloni	Autosaloni e simili - Esposizioni di arredamenti - Esposizione di materiali edili per la casa -	2,82
7	Alberghi con ristorante	Alberghi con ristorante - Agritur con ristorazione	9,85
8	Alberghi senza ristorante	Garni- Bed and Breakfast - Agritur senza servizio ristorazione	7,76
9	Case di cura e riposo	Case di cura e di riposo - Istituti di assistenza e simili -	8,20
10	Ospedali		8,81
11	Uffici, agenzie, studi professionali	Uffici professionali e simili - Ambulatori medici e dentistici - Agenzie turistiche, immobiliari e Assicurazioni - Uffici accessori ad attività varie -	8,78
12	Banche ed istituti di credito		4,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	Negozi di abbigliamento e calzature librerie, cartolerie e foto - elettrodomestici e casalinghi - gioiellerie e profumerie - negozi colori hobby e simili - attrezzature d'ufficio, elettriche, elettroniche e simili - ferramenta - negozi di altri beni durevoli non alimentari	8,15
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Farmacie - Tabaccaio	9,08
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Tende tessuti e simili - Antiquariato e tappeti - cappelli e ombrelli - negozi per animali - negozi particolari	4,92
16	Banchi di mercato beni durevoli		8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	parrucchieri, barbieri - centri di estetica	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Piccoli artigiani: falegname, fabbro, idraulico, elettricista, imbianchino, spazzacamino, restauratore Lavorazione: del ferro, del marmo vetro e simili Lavanderie - sartorie - tipografie- serigrafie- imprese di pulizie - Laboratori di riparazione e confezione	6,76
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Carrozzerie - autofficina - elettrauto - autorecuperi	8,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	Attività industriali - Grandi aziende Artigianali - Segherie - Centrali produzione fonti energetiche - Capannoni imprese edili, scavi e di società di servizi	3,13
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	Studi odontotecnici - Produzione artigianale di alimenti (distillerie, az. Agricole e di allevamento, panifici loc. prod., caseifici loc. prod.) - Produzione artigianale di beni specifici - Az. Artigiani metalmeccaniche	4,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie		39,78
24	Bar, caffè, pasticceria		32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	Supermercati - Alimentari in genere - Macellerie	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	Negozi tipo botteghe di generi alimentari e/o miste - panifici loc. vendita - latterie loc. vendita -	12,60
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Fiorerie e negozi di ortofrutta - ingrosso frutta e verdura - esercizi vendita prodotti ittici - pizza al taglio - pompe funebri	58,76
28	Ipermercati di generi misti		12,82
29	Banchi di mercato genere alimentari		28,70
30	Discoteche, night-club		8,56

